



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento



N° 69 Reg.

del 30/11/2017

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del "Contributo di sbarco".

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** ore **18:10** e seguenti, nella sede provvisoria del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente Davide Masia

Assiste il Segretario Comunale Dott. Domenico Tuttolomondo

Al momento dell'appello alle ore 18:10 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Dell'Imperio Maria</i>	NO	7	<i>Di Malta Angelina</i>	SI
2	<i>Masia Davide</i>	SI	8	<i>Fragapane Salvatore</i>	SI
3	<i>Giammona Teresa</i>	SI	9	<i>Mannino Filippo</i>	SI
4	<i>Matina Giovanni</i>	SI	10	<i>Mercurio Giacomo Emanuele</i>	NO
5	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	SI	11	<i>Fragapane Elisa</i>	NO
6	<i>Partinico Vincenzo</i>	SI	12	<i>Errera Gerardo</i>	NO

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n°8

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: (Mannino Filippo, Giammoma Teresa e Guaragno Debora Rosina)

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del "Contributo di sbarco".

Il Presidente invita il responsabile del settore tributi a relazionare sul punto iscritto all'o.d.g.

La responsabile del settore tributi firmataria della proposta relazione sul punto iscritto all'o.d.g. e richiama il parere dei revisori contabili contrario alla proposta di deliberazione - Allegato "A1".

Il Sindaco fa presente che a suo dire il parere contrario dei revisori dovuto forse ad una fuorviante frase contenuta nella proposta di deliberazione e più precisamente (preso atto che il regolamento del contributo di sbarco, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio on line della relativa delibera consiliare di approvazione) non fa l'interesse dell'Ente e pertanto propone di approvare il regolamento.

Il consigliere Filippo Mannino propone di rinviare il punto per adeguarlo al parere reso dai revisori contabili.

Il Presidente propone il rinvio del punto per acquisire elementi in merito per garantire i consiglieri comunali.

La responsabile dell'ufficio tributi sottolinea che necessita rinviare il punto stante il parere negativo dei revisori contabili e consegna al segretario la nota prot. n.17295 del 30/11/2017 - Allegato "A2".

Il Sindaco insiste e fa presente che il punto può essere approvato in questa seduta dato che l'imposta decorrerà dal 2018 e non da quest'anno.

Il Presidente stante che nessun consigliere chiede di parlare mette ai voti il punto iscritto all'o.d.g. ed in oggetto indicato.

La votazione espressa in forma palese e per alzata e seduta dà il seguente risultato: consiglieri presenti 8 su 12 assegnati ed in carica; voti a favore n.6; astenuti n.2 (Filippo Mannino e Davide Masia);

Per quanto sopra,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "***Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del "Contributo di sbarco"***" che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al merito Civile
(Provincia di Agrigento)

Via V.Emanuele, n. 20
92010 Lampedusa (AG)

Tel. + 39 0922 97 5911
Fax + 39 0922 97 00 27



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del "Contributo di sbarco".

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

PREMESSO

Che il comma 3-bis dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, inserito dall'art. 4 comma 2-bis del Decreto Legge n.16 del 2012, ha istituito la tassa di sbarco, disciplinata ed istituita presso questo Comune mediante Delibera di C.C. n. 12 del 09.05.2013.

Che ai sensi dall'art. 4 comma 3/bis del D.Lgs. 23 del 14/03/2011 come sostituito dell'art 33 della Legge n.221 del 28/12/2015, pubblicata in gazzetta ufficiale n.13 del 18/01/2016 sono state approvate le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento all'uso eccessivo di risorse naturali.

-VISTO l'articolo 33 della medesima legge, il quale al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, stabilisce che:

-"I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di sbarco, un contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di €2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando i vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola:"

CONSIDERATA la vocazione turistica del comune e la fondamentale esigenza di poter programmare e finanziare con adeguate risorse derivanti dalla predetta "imposta di sbarco" oggi "contributo di sbarco" interventi di raccolta e smaltimento rifiuti, recupero e salvaguardia ambientale nonché di promozione turistica e cultura;

-RITENUTO pertanto, necessario, alla luce di quanto previsto dal sopra citato articolo 33, di procedere all'approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del "Contributo di sbarco";

VISTO il regolamento predisposto dall'Ufficio competente per materia che fa parte integrante della presente proposta;

PRESO ATTO che il regolamento del contributo di sbarco, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio on line della relativa delibera consiliare di approvazione.

VISTI:

D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267;

D.Lgs. 15/12/1997, n.446 di conferimento ai Comuni della potestà di disciplinare con proprio regolamento le entrate, anche tributarie;

D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e succ. modificazioni ed integrazioni;

D.Lgs art.33 della legge di stabilità 2014;

PROPONE

Al Consiglio Comunale per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di adottare la conseguente proposta nei seguenti termini:

DI APPROVARE, il regolamento del contributo di sbarco nelle isole di Lampedusa e Linosa composto da 11 articoli, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che l'allegato regolamento sostituisce l'imposta di sbarco approvato con delibera di C.C. n.12 del 09.05.2013;

DI DARE MANDATO al responsabile del servizio di provvedere a comunicare con apposito atto formale ai vettori navali e aeronavali pubblici e privati che forniscono collegamenti di linea o servizio di trasporto di persone e servizi commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola, l'entrata in vigore del presente regolamento e la data iniziale di decorrenza dello stesso.

Che con nota prot. 16897 del 23/11/2017 è stato richiesto il parere al Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito parere con nota prot. del

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere favorevole

Lampedusa li 23.11.2017

Il Responsabile del Settore IV

Silvia Francesca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Lampedusa li 23.11.2017

Il Responsabile del Settore III
Dott.ssa Vuturo Elisabetta

Lampedusa li 23.11.2017

Il Responsabile del IV Settore
Silvia Francesca



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

PROV. DI AGRIGENTO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL "CONTRIBUTO DI SBARCO"**



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA



PROV. DI AGRIGENTO

Via V.Emanuele
92010 Lampedusa (AG)

Ufficio Tributi

Tel. + 39 0922 97 01 11/002/012
Fax + 39 0922 97 00 27

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL "CONTRIBUTO DI SBARCO"

Art. 1

Istituzione del contributo

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446, ed è volto a disciplinare l'applicazione del "contributo di sbarco" di cui all'art. 4 comma 3/bis del D.Lgs. 23 del 14/03/2011 come sostituito dell' art 33 della Legge n.221 del 28/12/2015.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'entrata, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi delle compagnie di navigazione e aeree, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il contributo, in virtù di quanto previsto dall'art.1, comma 169 della legge 296/2006, decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
4. Il Comune di Lampedusa e Linosa provvede a gestire il contributo e a nominare il responsabile Unico del procedimento del contributo in oggetto.

Art. 2

Soggetti passivi

1. Il Contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 della Legge n.221 del 28.12.2015.
2. Il Contributo di sbarco è dovuto dai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'Isola di Lampedusa e Linosa, coincidente con i confini amministrativi del Comune di Lampedusa e Linosa, utilizzando i vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

Art. 3

Misura del contributo

1. Il contributo di sbarco, come determinato nel presente regolamento, è dovuto nella misura di Euro 1,50 per ogni singolo passeggero, per i periodi dal 01/01 al 30/05 e dal 01/10 al 31/12 di ogni anno, ed è dovuto nella misura di Euro 3,00 per ogni singolo passeggero per il periodo dal 01/06 al 30/09 di ogni anno.
2. La misura dei contributi potrà essere annualmente modificata, nei termini e limiti prevista dalla vigente normativa, con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di modifiche resterà in vigore la misura vigente per l'anno precedente.

Art. 4

Finalità del contributo.

1. Il gettito derivante dell'applicazione del contributo di sbarco è destinato a finanziare interventi con le seguenti priorità: recupero e salvaguardia ambientale ed interventi di turismo, cultura, polizia locale, mobilità e interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
2. Il gettito del contributo sarà destinato alle isole minori con centri abitati, facenti parte dell'arcipelago delle Isole Pelagie in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime ai sensi dell'art. 33 della Legge del 28 Dicembre 2015, n. 221.

Art. 5

Esenzioni e riduzioni

1. Il contributo di sbarco non è dovuto:
 - a) dai soggetti residenti nel comune di Lampedusa e Linosa e dai soggetti che sono parificati ai residenti in virtù di quanto previsto dalle disposizioni di legge;
 - b) dai lavoratori dipendenti pubblici e privati con sede di lavoro a Lampedusa e Linosa anche in via temporanea;
 - c) dagli studenti pendolari;
 - d) dai componenti dei nuclei familiari (come da stato di famiglia) dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel Comune di Lampedusa e Linosa;
2. Il contributo di sbarco è ridotto al 50%:
 - a) per le scolaresche in gita di istruzione;
 - b) per gli anziani ultra sessantacinquenni;
 - c) per i bambini al di sotto dei 12anni.
3. I soggetti aventi diritto all'esenzione o alla riduzione - ovvero uno dei genitori, o chi esercita la patria potestà, per i minori, ovvero i dirigenti scolastici per le scolaresche in gita di istruzione - con esclusione dei residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa degli anziani ultra sessantacinquenni e dei bambini al di sotto dei 12 anni, debbono presentare ai soggetti abilitati alla riscossione come indicati nel presente Regolamento apposita autodichiarazione ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000 attestante le motivazioni che danno diritto all'esenzione o alla riduzione del contributo.
4. Per i soggetti residenti, gli anziani ultra sessantacinquenni e i bambini al di sotto dei 12 anni, a dimostrazione del requisito, sarà sufficiente esibire un documento di identità in corso di validità.
5. I lavoratori dipendenti pubblici e privati con sede di lavoro nel Comune di Lampedusa e Linosa, anche in via temporanea, dovranno presentare, al Settore Tributi del Comune di Lampedusa e Linosa, apposita istanza, corredata da attestazione del datore di lavoro, dalla quale si evinca l'appartenenza alla tipologia esentata dal pagamento del contributo di sbarco ed il periodo in cui svolgono l'attività lavorativa presso il Comune di Lampedusa e Linosa. Il Comune, dopo aver effettuato le opportune verifiche, rilascerà al richiedente un' attestazione, di durata variabile, che ne certifichi la possibilità di essere esentato. Detta attestazione, unitamente alla apposita autodichiarazione ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000 attestante le motivazioni che danno diritto all'esenzione dovrà essere presentata ai soggetti abilitati alla riscossione come indicati nel presente Regolamento.

6. Le modalità tecnico operative per la gestione delle esenzioni e riduzioni e dei relativi controlli saranno stabilite con apposite linee operative deliberate dalla Giunta Municipale che all'uopo potrà consultare i soggetti abilitati alla riscossione.
7. Anche per la fattispecie di emissione di biglietti on line, i responsabili della riscossione sono individuati nel successivo art.6.

Art.6

Riscossione e riversamento dei contributi

1. Il Contributo di sbarco è riscosso unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, da parte delle compagnie aeree e navali che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
2. I soggetti di cui al superiore comma, obbligati alla riscossione, sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e hanno l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista dalle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 bis del D.lgs. 14/03/2011 n. 23; comunicando, mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, al Comune di Lampedusa e Linosa, il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo e il numero dei passeggeri esenti e con riduzioni, secondo un modulo fornito dallo stesso Comune. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del giornale di bordo o documento equivalente o altro documento ufficiale dal quale si possa evincere il numero giornaliero dei passeggeri trasportati. I soggetti sopra individuati provvedono ad effettuare mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che saranno indicate dal Comune di Lampedusa e Linosa, il versamento di quanto riscosso a titolo di contributo di sbarco.
3. Le modalità tecnico operative per la riscossione, dichiarazione e riversamento del contributo di sbarco saranno stabilite con apposite linee operative approvate dalla Giunta Municipale che all'uopo potrà consultare i soggetti abilitati alla riscossione.
4. Qualora si addivenga alla scelta di non procedere alla riscossione diretta del contributo di cui al comma 3, i soggetti individuati per la riscossione, sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione comunicando, mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, al Comune di Lampedusa e Linosa, il numero dei soggetti che hanno pagato il contributo e il numero dei soggetti esenti e con riduzioni, secondo un modulo fornito dallo stesso Comune. I soggetti sopra individuati provvedono ad effettuare mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che saranno indicate dal Comune di Lampedusa e Linosa, il versamento di quanto riscosso a titolo di contributo di sbarco.

Art. 7

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione

amministrativa del 30% di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n°471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

3. Le somme dovute per il contributo, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 **Controlli**

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento del contributo di sbarco e sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione ed elusione da parte dei soggetti che sono tenuti alla riscossione. I titolari della riscossione sono tenuti a rilasciare, al funzionario incaricato dall'Amministrazione, i documenti richiesti.
3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica del contributo si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 170 della legge 27/12/2006 n°296.

Art. 9 **Conguaglio**

1. Nei casi di versamento del contributo in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva.
2. Eventuale rimborso richiesto sarà autorizzato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, scaduto tale termine i responsabili della riscossione procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art. 10 **Controversie**

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie competenti per territorio ai sensi del D.Lgs. n.546/1992.
2. Per il recupero dei crediti consolidati la competenza è in carico al Giudice Ordinario competente per territorio.

Art. 11 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio on line della relativa delibera di approvazione. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni comunali con esso incompatibili.

"A"

Prot. 17280 del 30.11.2017
C.C. - 20/XI/2017

"A"
1

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

(Provincia di Agrigento)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Richiesta di parere sulla proposta di delibera di C.C. avente per oggetto "Approvazione regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del Contributo di sbarco"

PREMESSA


Il Collegio, vista la richiesta di parere Prot. N.16897 del 23/11/2017, pervenuta via email in data 25/11/2017.

Visti:

- l'Art. 193, comma 3, del d.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- l'Art. 139, comma 1 del TUEL;
- l' Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'ente;
- il D. Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- che il **comma 3-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011** (inserito dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012) ha consentito ai **comuni delle isole minori**, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'**imposta di sbarco**, nella misura massima di 1,50 euro, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali. Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015, il quale ha sostituito l'imposta di sbarco con il **contributo di sbarco**. La norma consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, ferma restando l'**alternatività all'imposta di soggiorno**. L'istituzione di tale contributo avviene con regolamento (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). La misura del contributo prevista è al massimo di 2,50 euro (dunque 1 euro in più rispetto all'imposta di sbarco) e può essere elevata a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico;
- che la **risoluzione 2/DF del 22 marzo 2016** del Dipartimento delle finanze ha affermato che la sospensione delle delibere di aumento di tributi locali (disposta dal comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015) riguarda sia il tributo di cui all'art. 4, comma 3-bis del D. Lgs.



14 marzo 2011, n. 23 che ha mutato la denominazione da "imposta di sbarco" a "contributo di sbarco" per effetto dell'art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sia il nuovo contributo che la stessa norma ha introdotto in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nella risoluzione si prevede che per l'anno 2016 gli stessi, quand'anche istituiti, debbano considerarsi sospesi per la parte determinante un aumento della pressione fiscale rispetto al 2015;

- che l'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali locali e regionali anche per l'anno 2017;
- che l'art. 13 comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n.244 convertito nella legge 27/02/2017, n.19 dava la possibilità di derogare alla inapplicabilità dell'a sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli o tariffe applicabili per l'anno 2015, stabilita dalla legge 28/12/2015 n.208, a condizione che fosse approvato apposito regolamento da approvare entro e non oltre il 30/04/2017, termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, così come anche precisato dalla risoluzione 2/DF del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle Finanze, che ha affermato che la sospensione delle delibere di aumento di tributi locali, riguarda il tributo di cui all'Art. 4, comma 3-bis del D.Lgs.14/3/2011, n.23, che ha mutato la denominazione da imposta di sbarco a contributo di sbarco per effetto dell'art. 3, comma 1, legge 28/12/2015, n.221; in ordine alle problematiche relative alla facoltà dell'ente locale di modificare, ai sensi dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- che la risoluzione 1/DF del 29 maggio 2017 del Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, ha dato importanti chiarimenti in ordine alle problematiche relative alla facoltà dell'ente locale di modificare, ai sensi dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Al riguardo, al fine di inquadrare la portata derogatoria della facoltà contemplata dall'art. 193 in disamina, occorre preliminarmente richiamare detto art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Il principio secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro la data stabilita per l'adozione del bilancio di previsione



incontra, peraltro, un'espressa deroga nel citato art. 193 del TUEL, che ha introdotto la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l'ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio;

- in particolare, detto art. 193 prevede, al comma 2, tra l'altro, che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

- **Verificato che**

- il Comune, alla data del 30/04/2017, termine ultimo stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, aveva la possibilità di variare le aliquote e/o le tariffe dei propri tributi, entro tale data, o al massimo entro e non oltre il 31 luglio corrente anno, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale N° 36 del 31/07/2017, immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000, trovandosi in determinate condizioni di disequilibrio o di predissesto o dissesto, fattispecie non previste per il Comune di Lampedusa. Pertanto alla data del 30/04/2017, essendo in vigore l'imposta di sbarco e non avendo modificato tale imposta in contributo entro tale, oggi non può più procedere alla istituzione o modifica che sia, di alcuna tassa, tariffa o contributo, senza incorrere nella nullità degli atti posti in essere, in considerazione comunque, che tale modifica avrebbe comportato un aumento della tassa, in virtù del fatto che l'aliquota minima del contributo di sbarco è fissata in €2,50 mentre l'imposta di sbarco era fissata in €1,50, quindi un euro in più rispetto alla prima.

Fatte queste premesse e alla luce delle considerazioni fin qui esposte il Collegio, per quanto di competenza esprime parere non favorevole almeno nella parte che riguarda l'entrate in vigore dalla stessa, potendo solo in questa fase procedere alla conferma delle tariffe in vigore nell'anno precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Palermo li 29 Novembre 2017

I Revisori

Dott. Leonardo Russo

Dott/ssa Sonia Cucchiara

Dott. Alfredo Palmieri

Presidente

Componente Revisore

Componente Revisore



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al merito Civile
(Provincia di Agrigento)

Via V.Emanuele, n. 20
92010 Lampedusa (AG)

Tel. + 39 0922 97 5911
Fax + 39 0922 97 00 27



"A" Q

Prot. 17285 del 30-11-2017

Spett.le Ufficio Segreteria
Lampedusa

Al Presidente del Consiglio
Lampedusa

Oggetto: Trasmissione parere dei Revisori dei Conti.

In allegato si trasmette il parere sfavorevole ricevuto via pec in data 30.11.2017 dal Collegio dei Revisori circa l'approvazione della proposta avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del Contributo di sbarco". In particolare, l'organo di revisione ha reso parere con esito sfavorevole ai sensi della legge 208/2015 e dell'art.1, comma 42,lett.a), della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) che ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi anche per l'anno 2017, sottolineando come non sia possibile approvare oggi il regolamento sia perché andava adottato entro il 30/04/2017 (termine ultimo stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio 2017/2019) che per il disposto di cui alla legge di stabilità 2017. Alla luce del predetto parere la scrivente, nel condividere le osservazioni fornite dal collegio, da parere sfavorevole e di conseguenza anche il parere contabile viene meno.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Silvia Francesca


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


Il Presidente
Davide Masia

Il Consigliere Anziano
Sig.ra Teresa Giammona



Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo



“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L’addetto
Barbera Pasquale



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell’art. 12.

Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale